



## Scuola Secondaria di I grado Statale "Gesmundo - Moro - Fiore"

Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958  
Tel. Segreteria: +39 080 3511958 e-mail: bamm290002@istruzione.it - e-mail PEC: bamm290002@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto:  
<https://www.gesmundomorofiore.edu.it/> Codice Meccanografico: **BAMM290002** - Codice Fiscale: **93437870723** Codice Univoco Ufficio **UFZTGG** - Conto corrente postale della scuola **001018049658**

Terlizzi (vedi segnaturo)

Protocollo (vedi segnaturo)

Modulo di richiesta

Terlizzi ...../...../.....

A:  
Dirigente Scolastico

### Richiesta ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

#### Motivi di FAMIGLIA o per Motivi PERSONALI

Il/la sottoscritto/a

nato/a

il  residente a

via

in servizio presso questa scuola in qualità di

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 18 comma 1 del CCNL 29 novembre 2007 che conferma la regolazione dell'istituto dell' ASPETTATIVA con gli artt. 69 e 70 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con DPR 3 del 10 gennaio 1957, **di essere collocato in aspettativa senza assegni per il periodo**

dal ..... a .....

Fornisce la seguente **adeguata motivazione:**

Allega la seguente **ampia documentazione comprovante la adeguata motivazione:**

Firma del richiedente

## Parte relativa all'amministrazione

Si precisa che la **ASPETTATIVA per "Motivi di FAMIGLIA" ovvero per "Motivi PERSONALI"**:

- spetta di diritto al docente a tempo indeterminato che ha già superato il periodo di prova
- spetta di diritto - se per motivi familiari o personali - al docente a tempo determinato assunto dall'Ambito Territoriale con contratto stipulato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche
- spetta di diritto - se per motivi familiari o personali - al docente equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
- NON è computato ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, e del trattamento di quiescenza e previdenza
  
- se per motivi di FAMIGLIA:
  - può avere durata
    - NON superiore a **12 mesi** se fruita senza soluzione di continuità
    - se fruita per periodi frazionati NON può superare in ogni caso, nell'arco temporale del quinquennio, la durata massima di 2 anni e mezzo (30 mesi); per motivi di particolare gravità prolungabile su domanda al Dirigente Scolastico di ulteriori 6 mesi
    - Due aspettative inferiori ad 1 anno si considerano un unico periodo se il periodo di lavoro tra essi non supera i 6 mesi
  - la somma di due periodi di aspettativa agli effetti del limite massimo di durata previsto dall'art. 69 è operata ai sensi dell'art. 68 comma 3 del DPR 3 del 1957
  - deve essere motivato da finalizzazione a **fronteggiare situazioni eccezionali e transitorie intese come imprevedibili e congiunturali e non può essere motivato per utilizzazione finalizzate a contrastare situazioni permanenti o destinate a protrarsi negli anni**
  - se per **GRAVI motivi di famiglia**, il riferimento dei motivi è relativo alla **SITUAZIONE PERSONALE della PROPRIA (del dipendente) FAMIGLIA ANAGRAFICA e dei soggetti individuati dall'art. 433 del Codice Civile** anche se non conviventi (coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i genitori, i generi, le nuore, il suocero, la suocera, i fratelli e sorelle germani o unilaterali) nonché i portatori di handicap che siano parenti od affini del medesimo dipendente entro il terzo grado anche se non conviventi; i **GRAVI MOTIVI** sono quelli definiti dall'art. 2 comma 1 del DM 278/2000 del 21 luglio:
    - ☐ necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate
    - ☐ situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra indicate
    - ☐ situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
    - ☐ le situazioni riferite ai soggetti sopra indicati, a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
      - ☐ **PATOLOGIE ACUTE o CRONICHE**
        - ☐ che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche
        - ☐ che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici, strumentali
        - ☐ che richiedono partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario
      - ☐ **PATOLOGIE dell'INFANZIA o dell'ETA' EVOLUTIVA**
        - ☐ aventi le caratteristiche delle PATOLOGIE ACUTE e CRONICHE precedentemente citate, per le quali il PROGRAMMA TERAPEUTICO e RIABILITATIVO richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà
  - il periodo di aspettativa può valutato ai fini della pensione previa regolarizzazione contributiva da parte dell'interessato ai sensi del Dlgs 184/1997 del 30 aprile; il riscatto dei detti periodi può essere richiesto nella misura massima dei tre anni
  - qualora nel periodo in aspettativa intervengono motivi di salute, la stessa può essere interrotta, non essendovi alcuna previsione o divieto in tal senso (ARAN, Orientamento SCU 025 del 4 giugno 2010), purché trattasi di gravi patologie che determinano lunghi periodi di assenza, atteso che si generi impossibilità ad assolvere a doveri lavorativi e a svolgere prestazioni specifiche
  - la concessione è subordinata alle esigenze generali della AMMINISTRAZIONE e alle esigenze specifiche del SERVIZIO; qualora queste fossero prevalenti l'ASPETTATIVA NON è concessa ed è commutata in ottenimento di INTERESSE da parte della amministrazione da soddisfarsi discrezionalmente da parte della stessa
  
- se per motivi di PERSONALI:
  - è subordinata alle esigenze generali della AMMINISTRAZIONE e alle esigenze specifiche del SERVIZIO; qualora queste fossero prevalenti l'ASPETTATIVA NON è concessa ed è commutata in ottenimento di INTERESSE da parte della amministrazione da soddisfarsi discrezionalmente da parte della stessa
  - qualora nel periodo in aspettativa intervengono motivi di salute, la stessa può essere interrotta, non essendovi alcuna previsione o divieto in tal senso (ARAN, Orientamento SCU 025 del 4 giugno 2010), purché trattasi di gravi patologie che determinano lunghi periodi di assenza, atteso che si generi impossibilità ad assolvere a doveri lavorativi e a svolgere prestazioni specifiche
  
- se per motivi di SALUTE:
  - la somma di due periodi di aspettativa agli effetti del limite massimo di durata previsto dall'art. 69 è operata ai sensi dell'art. 70 del DPR 3 del 1957

**Si precisa che:**

- **la decisione dirigenziale è espletata entro 1 mese dalla data di presentazione della istanza;**
- **il silenzio NON equivale ad accoglimento dell'istanza;**
- **la semplice presentazione dell'istanza NON autorizza il dipendente ad allontanarsi del servizio senza preventiva autorizzazione ossia senza attendere l'esito della richiesta di concessione ;**
- **in caso contrario il dipendente viene considerato assente arbitrario e sottoposto a provvedimento disciplinare**

**Il Dirigente Scolastico:**

- **acquisita la richiesta**
- **verificata la sussistenza del requisito legittimante**

**ATTRIBUISCE**

**la fruizione del diritto**

**DISPONE**

**l'inoltro del DECRETO FORMALE** - da prodursi a carico dell'Ufficio Amministrativo del personale e da sottoscrivere da parte dello scrivente - **di Provvedimento di collocamento in ASPETTATIVA NON RETRIBUITA per Motivi:**

**di FAMIGLIA**

**PERSONALI**

alla Ragioneria Provinciale dello Stato

Firma del Dirigente Scolastico